



Comune di Berzano di San Pietro

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTARIE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU, PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Entra il Consigliere Sig.ra Ostino Ornella.

Cognome e Nome	Presente
1. LUPO Dott. Mario - Sindaco	Sì
2. DAMILANO Daniela - Consigliere	Sì
3. GORINO Elvio - Consigliere	Sì
4. RICCIARDIELLO Giada - Consigliere	No
5. CARA Immacolata in Peretti - Consigliere	Sì
6. MONDO Marco - Consigliere	Sì
7. OSTINO Ornella - Consigliere	Sì
8. BAUDUCCO Stefania - Consigliere	Sì
9. RAMIN Riccardo - Consigliere	Sì
10. CALCAGNO Marcello - Consigliere	Sì
11. DE LEO Maurizio - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Sig. ZAIA Dott. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUPO Dott. Mario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

VISTO:

- L'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e s.m.i., il quale ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012;
- In particolare, le modifiche da ultimo apportate alla norma sopra richiamata dall'art. 1, commi 10-13, 15-16, 21-24, e 53-54 della Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015;
- La Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) relativamente al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018;

CONSIDERATO che:

- L'imposta municipale propria ha sostituito fin dal 2012 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), disciplinata dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 504;
- L'imposta municipale propria era già disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che ne disponeva l'entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del c.d. "federalismo fiscale", fissata inizialmente al 1 gennaio 2014;
- L'imposta municipale propria ha carattere obbligatorio e ha sostituito, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;
- La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- La Legge di stabilità per l'anno 2016, 28 dicembre 2015, n. 208, ha inciso sulla disciplina della IUC e delle relative componenti di cui al precedente punto, prevedendo, fra l'altro, l'abolizione dell'articolo 1, commi 1-9 bis, del D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito dalla Legge n. 34 del 24 marzo 2015, con i quali era stata affermata l'applicazione dell'imposta anche ai terreni agricoli ubicati in Comuni non compresi negli elenchi ISTAT dei Comuni montani ovvero parzialmente montani, come è il caso di Berzano di San Pietro;
- La Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) all'art. 1, comma 37, estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
- La legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per gli enti locali di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà e precisamente:
 - Legge 147/2013, articolo 1:
 - Co. 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.
 - Co. 676. L'aliquota di base della TASI pari all'1per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
 - Co.677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- In materia di IMU l'articolo 13 del dl 201/2011 stabilisce che:
 - co 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
 - co 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad abitazione principale.

PREMESSO CHE:

- Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale è oggi ordinariamente previsto, dall'art. 151, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, al 31 dicembre di ciascun anno solare;
- Con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 (pubblicato GU n. 292 del 17/12/2018) è stato disposto il differimento dal 31 Dicembre 2018 al 28 Febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- Con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 (pubblicato GU n. 28 del 02/02/2019) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

RITENUTO che:

- In sede di bilancio di previsione 2019/2021 occorra quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa IMU, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti, dei trasferimenti in conto capitale, dell'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale, delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall'avanzo di competenza di parte corrente, ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- Occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte in materia di aliquote e detrazioni IMU che il Consiglio Comunale intende adottare prima della votazione sul bilancio di previsione 2019-2021;

DATO ATTO che:

- Nel bilancio di previsione 2015-2017, esercizio 2015, le entrate derivanti dalla risorsa IMU erano state previste sulla base delle seguenti aliquote, stabilite con deliberazione consiliare n. 3 del 23 marzo 2015:
 - aliquota base per fabbricati non adibiti ad abitazione principale, tanto a destinazione residenziale quanto a destinazione non residenziale, e per terreni edificabili: 1,05%;
 - aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: 0,4%;
 - aliquota per terreni agricoli e non coltivati: 0,76%;
 - fabbricati strumentali a uso agricolo: esenti;
 - detrazioni: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- detrazioni per terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola: € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1 *bis* e 2, del D.L. n. 4/2015, convertito dalla Legge n. 34 del 24 marzo 2015;
- Nel determinare gli obiettivi di spesa è stato adottato il criterio di contenere al massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l'aumento della pressione fiscale gravante sui cittadini;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, non concorrono inoltre alla base imponibile i terreni agricoli e incolti siti sul territorio comunale;
- Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, infine, anche i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133, non sono più soggetti all'imposta municipale propria;
- Dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni approvate con la deliberazione consiliare n. 3 del 23 marzo 2015 agli immobili il cui possesso costituisce oggi presupposto di imposta, sempre sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, si ricaverebbe con la normativa attualmente vigente un introito sufficiente per garantire il gettito sopra stimato necessario;
- E' pertanto possibile confermare, per l'anno 2019, le aliquote approvate per l'anno 2015 con la deliberazione consiliare n. 3 del 23 marzo 2015, dando atto unicamente che l'aliquota relativa ai terreni agricoli e incolti non troverà più applicazione;

PROPONE

Di determinare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2019 nelle seguenti misure:

- aliquota base per fabbricati non adibiti ad abitazione principale, tanto a destinazione residenziale quanto a destinazione non residenziale, e per terreni edificabili: 1,05%;
- aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: 0,40%;
- terreni agricoli e non coltivati: esenti;
- fabbricati strumentali a uso agricolo: esenti;
- detrazioni: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019.

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla componente Imposta Municipale Propria della Imposta Unica Comunale, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet "Portale del federalismo fiscale" e, permanentemente salvo modifica delle aliquote e detrazioni così deliberate, in apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere:
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Anna Rita CASASSA

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suesata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Daniele ZAIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente, che espone quali saranno le aliquote applicate relativamente al tributo;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio finanziario e del Responsabile del Servizio Tributi;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0;

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente il Consiglio Comunale, ad unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: LUPO Dott. Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : ZAIA Dott. Daniele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N 124 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/04/2019 al 01/05/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Berzano di San Pietro, li 16/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to ZAIA Dott. Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-mar-2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Berzano di San Pietro, li 16/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to: ZAIA Dott. Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ZAIA Dott. Daniele